



n_dg.DAG.13/03/2013.0035196.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68852360 - fax 0668852030

Il Direttore Generale

Ns. riferimento
027.002.003 - 22

Vs. riferimento
Prot. n. 0025249

Roma, 12 MAR. 2013

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato - Divisione IV
ROMA

E, p.c. Roma Capitale
Dipartimento Attività Economiche e Produttive
Direzione Commercio-Attività Produttive
c.a. Dr.ssa Nicastro
Via dei Cerchi 6
00186 - Roma

E, p.c. Comune di Sant'Elpidio a Mare
Area Vigilanza, Sicurezza, Tutela del Territorio e Sviluppo Economico
Ufficio Commercio
c.a. Dr. Stefano Tofi
P.zza Matteotti 8
63811 - Sant'Elpidio a Mare (FM)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0047521 - 21/03/2013 - INGRESSO

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di condizioni ostative all'esercizio di attività commerciali.

Con la nota in riferimento è stato richiesto parere sull'interpretazione da dare all'art. 71 comma 1 lett. f) e comma 3 D.L.vo 59/2010, anche in relazione all'art. 67 comma 1 lett. a) D.L.vo 159/2011.

Questa Direzione Generale ritiene di condividere l'orientamento di codesto Ufficio, con riguardo ad entrambe le questioni dedotte.

Il citato art. 67 del D.L.vo 159/2011 - con il quale si è provveduto al riordino ed al coordinamento delle previgenti disposizioni in materia di misure di prevenzione - pone esclusioni e divieti di carattere generale, applicabili a vari settori ed attività di impresa, senza con ciò abrogare eventuali disposizioni di dettaglio, quali quelle del D.L.vo 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), concernenti specifici ambiti produttivi ed economici.

L'espiazione della pena, considerata al comma 3 dell'art. 71 D.L.vo 59/2010 come momento iniziale del decorso del termine quinquennale per il venir meno del divieto di esercizio attività (salva eventuale riabilitazione), in ipotesi di interdizione conseguente all'applicazione di misure di prevenzione personali non può che essere riferita alla data in cui la misura è cessata. Nel caso di specie, pertanto, il divieto dovrà ritenersi estinto alla data del 21 luglio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio